



UNIONE DEI COMUNI DELLA COMUNITA' COLLINARE
MONFERRATO - VALLE VERSA
(PROVINCIA DI ASTI)

*Copia Al-
bo*

DELIBERAZIONE N. 29/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO : MODIFICA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2022-2023 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022, AI SENSI DELL'ART. 6 E -TER DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. - SECONDA MODIFICA.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di ottobre 15/10/2021 alle ore 12:00 nella sala della sede operativa dell'Unione presso il Comune di Tonco.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Unione vennero per oggi convocati i componenti della Giunta dell'Unione dei Comuni della Comunità Collinare Monferrato Valle Versa.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

N.	COGNOME E NOME		PRES
1	BELLUARDO Paolo Maria	Presidente	Sì
2	AMERIO Elisa	Assessore	Sì
3	FRATINI Cesare	Assessore	Sì
TOTALE PRESENTI			3
TOTALE ASSENTI			0

Nel rispetto delle misure di prevenzione straordinarie legate all'emergenza sanitaria COVID-19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa assiste all'adunanza il Segretario del Comune di Castell'Alfero CARAFA Dott. Vincenzo che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **PRESIDENTE BELLUARDO Paolo Maria** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2022-2023 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022, AI SENSI DELL'ART. 6 E -TER DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. – SECONDA MODIFICA.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO CHE il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

CONSIDERATO CHE, come prevede l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:

- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;
- in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Valle Versa. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- rispetto dei vincoli finanziari;
 - revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
 - contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli⁽¹⁾:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-
- ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più' al valore relativo all'anno precedente;
- la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso, pertanto le Unioni di comuni continua ad applicarsi l'art. 1, comma 229, della Legge n. 208/2015, che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Di fatto, alle Unioni, resta pertanto applicabile la regola del cosiddetto "turn over" di impostazione totalmente diversa rispetto ai criteri del D.M. 17.03.2020.

- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);

- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);

TENUTO CONTO delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over:

- dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, come modificato dal D.L. n. 78/2015, convertito con L. n. 125/2015, il quale prevedeva che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, per la quota non utilizzata;
- delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni Corti Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico;
- dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- dell'art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con L. 96/2017, che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto medio dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10/4/ 2017 di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL;
- dell'art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005, Legge 311/2004, in vigore di disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;
- della circolare F.P. n. 4/2008, del parere F.P. 19 marzo 2010 n. 13731, della Corte dei Conti – Sez. Autonomie deliberazione 9.11.2009 n. 21, nonché della Corte dei Conti sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 314/2011, che hanno precisato che la mobilità ha carattere neutro rispetto ai parametri di calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica, al ricorrere delle seguenti condizioni: che la mobilità si svolga tra enti del comparto e che avvenga fra amministrazioni entrambe sottoposte al regime vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato;
- del Dipartimento della Funzione pubblica, che, con circolare dell'11 aprile 2005, ha previsto nel caso in cui l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante mobilità volontaria, non si rende necessaria la comunicazione di cui all'art. 34 bis, del D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATE:

- D.G.U. n. 06 del 16.03.2021 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano dei Fabbisogni Triennale 2021-22-23 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;
- D.G.U. n. 16 del 31.05.2021 con la quale si è proceduto all'Approvazione della Modifica del Piano dei Fabbisogni Triennale 2021-22-23 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;

EVIDENZIATO che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l’indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, comma 562- della L. n. 296/2006 – spesa anno 2008 € 146.320,35 (come da allegato parte integrante al presente atto);
- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

VALUTATO che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- delibera di giunta n.06 del 22.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale del precedente triennio, anni 2021/2023;
- delibera di consiglio n. 07 del 12.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
- delibera di consiglio n. 08 del 12.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2023;
- delibera di giunta n. 08 del 12.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per l’anno 2021, a valere come Piano della Performance, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;

VISTE le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi ad oggi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018-2019-2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Valle Versa. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17.03.2020 corrisponde per l'Unione Collinare al valore indicato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti nella percentuale del 27,20%;

RILEVATO che il posizionamento dell'Unione Collinare rispetto al valore soglia è il seguente:

- ente fascia D) popolazione tra 3.000 e 4.999 abitanti (valore soglia 31,20%;

SPESA DI PERSONALE 2020 (ultimo rendiconto) € 124.214,50
= 23,00%

ENTRATE CORRENTI media (2018/2019/2020) € 540.010,39

APPURATO che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

INDIVIDUATO l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% (tabella 1 DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

€ 540.010,09 x 23,00% = 124.214,50 spesa massima non superabile (valore soglia)

- Media entrate valore soglia

146.882,83 - 124.214,50 = € 22.668,33 incremento spesa massima tab. 1
Sp. Max. sp. Personale ente

PRESO atto quindi che, trovandosi l'Unione Collinare, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17.03.2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato-determinato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia";

PRESO atto inoltre che l'art. 5 del Decreto 17.03.2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2004, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2020 per % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia D);

RICHIAMATO l'art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

PRESO ATTO della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, nonché il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2022, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
nessuna assunzione	nessuna assunzione	Nessuna assunzione

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
N. 1 Staff sindacale t.d. – p.time cat. C1 – <u>fine incarico 31.12.2021</u>	N. 1 Istruttore amm.vo – p.time 50% con Contratto Formazione Lavoro	

DI PROCEDERE all'aumento del personale dipendente mediante l'istituto del Contratto di Formazione e Lavoro – progetto formazione lavoro, per la durata di anni 1 con orario part time 50% pari a 18 ore settimanali, mediante scorrimento di graduatorie di analoghi pubblici concorsi di altre pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che è stato richiesto il parere al Revisore dei Conti ai fini dell'accertamento della conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

VISTI i seguenti:

Parere di legittimità preventivo

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Tonco, 15.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CARAFA dr. Vincenzo

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente.

Tonco, 15.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CARAFA dr. Vincenzo

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Regolamento dell'Unione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la vigente normativa in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali;

CON VOTI tutti unanimi espressi e controllati nelle forme di legge

DELIBERA

di confermare le considerazioni espresse in premessa che motivano il ricorso alla presente deliberazione in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

di approvare, la modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021/2023 e piano assunzionale anno 2022, come da allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

di approvare la "dotazione organica" aggiornata alla data odierna:

- ✓ 1 Agente Polizia Locale cat. C1
- ✓ 1 Collaboratore amministrativo di categoria B7

di dare atto che l'attuale fabbisogno del personale ammonta per l'intero triennio ad **€ 137.574,48**, come da allegato prospetto, rispetto alla spesa storica di **€ 146.320,35**;

di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale e che non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

di prendere atto delle disposizioni a contenuto finanziario e delle argomentazioni di merito rappresentate in narrativa e quindi, con riferimento alla possibilità/volontà di procedere ad assunzioni di personale, di programmare quanto segue:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
nessuna assunzione	nessuna assunzione	Nessuna assunzione

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
N. 1 Staff sindacale t.d. – p.time cat. C1 – <u>fine incarico 31.12.2021</u>	N. 1 Istruttore amm.vo – p.time 50% con Contratto Formazione Lavoro	

1. **di dare atto infine** che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:

- il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557 bis-557 ter-557 della Legge 296/2006;
 - il rispetto nel 2017 dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - il rispetto nel 2018 dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017 in materia di pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2018, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27 (ex art. 27, c.2 lett.c. del d.l. 66/2014);
 - il mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
2. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
3. **di inviare** la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL 21.05.2018;

Successivamente, con voti tutti unanimi resi nelle forme d'legge

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BELLUARDO Paolo Maria

IL SEGRETARIO
F.to CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il sottoscritto Segretario dell'Unione attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Unione di Comuni il giorno **04/03/2022** e per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Lì, 04/03/2022

IL SEGRETARIO
F.to CARAFA Dott. Vincenzo

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/2000 il giorno 15-ott-2021 per immediata esecutività conferitale - undicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale.

Addì, 15-ott-2021

IL SEGRETARIO
F.to CARAFA Dott. Vincenzo